CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI VIRTUOSI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 28 Settembre 2017 N. 41

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N.100- SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE N. 19/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Settembre, alle ore 19,34, nell' Aula Magna dell'Istituto Comprensivo "G.Pucciano" in Bisignano, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1° convocazione, sessione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti al seguente punto all'o.d.g. :

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
Lo Giudice Francesco	Si	Lucieri Francesca Cristina	Si
Fusaro Graziano	Si	Fucile Francesco	Si
Nicoletti Lucantonio	Si	Algieri Andrea	No
Amodio Gina	Si	Paterno Federica	Si
Pirillo Francesca	No	Bisignano Stefania	Si
Gallo Ornella	Si	Bisignano Umile	Si
Prezioso Alessia	Si		
Coschignano Francesca	Si		
Ammirata Antonio	Si		
Straface Francesco	Si		
Balestrieri Pierfrancesco	Si		

TOTALE PRESENTI : N. 15 TOTALE ASSENTI: N. 2
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Caterina BELCASTRO
La seduta è pubblica.
Assume la Presidenza l' Avv.to Antonio AMMIRATA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale – che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri comunali Coschignano e Paterno.
Partecipa ai lavori il Dr. Dario Meringolo Responsabile del Primo Settore e la Dott.ssa Adriana Broccolo Responsabile del Secondo Settore.
Durante la discussione del primo punto all'ordine del giorno, entra in sala il Consigliere Algieri.
Durante la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, entra in sala la Consigliere Pirillo h 20,07; esce alle h. 21,54, entra alle h 22,26 e riesce alle h22,54, per cui è assente durante la votazione del presente punto all'o.d.g..
Il Consigliere Algieri, alle h. 22,38, dichiara di dover abbandonare i lavori del Consiglio per motivi familiari, per cui risulta assente al momento della votazione sul presente punto all'o.d.g..

Comune di BISIGNANO

Provincia di COSENZA

PROPOSTA

Deliberazione del Consiglio comunale

Del Responsabile del II Settore

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016: Ricognizione partecipazione possedute. Determinazioni.

Il Responsabile del II Settore

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 06.03.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.

20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione,le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza,di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;
RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che..." *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che*

devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). ***È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.****"*

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto degli atti istruiti dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione, fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale espresse nella Relazione Tecnica, allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che, comunque, deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Dato atto che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 13 del 05.02.2017 ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per la gestione delle partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella

concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Vista la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A del presente atto;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Secondo in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Bisignano lì, 20/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Adriana BROCCOLO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016, AI SENSI DELL'ART. 11-*BIS* DEL D.LGS. N. 118/2011.

A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

SETTORE II

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li 20/09/2017

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Adriana Brodcolo

B) PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignano li 20/09/2017

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

Comune di Bisignano

Provincia di Cosenza

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Ragione sociale: BISIGNANO SERVIZI SRL CON SOCIO UNICO

La presente scheda è stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predisposta dal Ministero dell'economia e Finanza, dipartimento del Tesoro, **ed è integrata con i dati necessari alla compilazione della scheda pubblicata dalla Corte dei Conti con deliberazione n.19 del 19 luglio 2017, da allegare alla delibera della revisione straordinaria delle partecipazioni**

Le parti aggiunte sono contrassegnate dal colore verde.

In fase di trasmissione sul Portale Tesoro, nel caso in cui la società sia già registrata all'interno del sistema, alcuni dati sono proposti in modo automatico.

SCHEDA DI RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, D.lgs. 175/2016

SCHEDA DI RILEVAZIONE

SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Nazionalità	☒ Italia ☐ Estero

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale società partecipata	02924790781
Denominazione	BISIGNANO SERVIZI SRL
Anno di costituzione della società	2008
Forma giuridica	☐ Società per azioni ☐ Società in accomandita per azioni ☒ Società a responsabilità limitata ☐ Società cooperativa ☐ Società consortile per azioni ☐ Società consortile a responsabilità limitata ☐ Società a responsabilità limitata per azioni ☐ Società semplice ☐ Società in accomandita semplice ☐ Società in nome collettivo ☐ Società estera
Stato della società	☒ La società è attiva ☐ Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento ☐ Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.) ☐ La società è sospesa ☐ La società è inattiva ☐ La società è cessata
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	☐ Sì ☒ No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	☐ Sì ☒ No

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA'

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1 873000	STRUTTURE DI ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI
Settore Ateco 2	
Settore Ateco 3	
Settore Ateco 4	

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO		
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni) **Fatturato (ultimi 3 anni)**	**Anno di riferimento 2015**		
	Bilancio approvato	Sì/No	
	Risultato d'esercizio	1.019,00	
	Fatturato	571,672,00	
	Anno di riferimento 2014		
	Bilancio approvato	Sì/No	
	Risultato d'esercizio	646,00	
	Fatturato	680.031,00	
	Anno di riferimento 2013		
	Bilancio approvato	Sì/No	
	Risultato d'esercizio	1.863,00	
	Fatturato	604.547,00	
	Anno di riferimento 2012		
	Bilancio approvato	Sì/No	
	Risultato d'esercizio	9.197,00	
	Anno di riferimento 2011		
	Bilancio approvato	Sì/No	
	Risultato d'esercizio	264,00	
Fatturato medio (ultimi 3 anni)	618.750,00		
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	☐ Sì ☒ No		
Numero dipendenti	32		
Costo del personale	376.091,00		
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	tre	Di cui nominati dall'Ente:	tre
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	----------		
Numero dei componenti dell'organo di controllo			
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	-------		

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società controllata	☒ Sì ☐ No
Detenzione di partecipazioni da parte della società	☐ Sì ☒ No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	100%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale della "tramite" controllata	
Denominazione della/e società "tramite" controllata/e[1]	
Quota % di partecipazione società/organismo tramite[2]	
Natura della "tramite" controllata	☐ Società ☐ Organismo
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall'Amministrazione nella società	

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	☐ Sì ☒ No

[1] Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

[2] Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	☐ La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati ☐ La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ☐ La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti al'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	☐ Sì ☒ No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	☐ Sì ☒ No
Società destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐ Sì ☒ No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	☒ Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐ Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) ☐ Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b) ☐ Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c) ☐ Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) ☐ Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e) ☐ Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione stessa attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3) ☐ Attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6) ☐ Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7) ☐ Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita turistico–sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7) ☐ Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale prevalente (art. 4, c. 7) ☐ Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di uno spin off o start up universitaria (Art. 4, c. 8) ☐ Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università (art. 4, c. 8) ☐ Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento (art.4, c. 9bis) ☐ Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'UE (art.26,c.2) ☐ Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art.26, c.6) ☐ Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7) ☐ Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies) ☐ Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) ☐ Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Province autonome (art. 4, c. 9) ☐ Nessuna delle precedenti

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:	
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	☐ Sì ☐ No
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	☐ Sì ☒ No
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	☐ Sì ☒ No
Se si, indicare quali:	
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	☐ Sì ☐ No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	☐ Sì ☒ No
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai due punti precedenti (Art. 20 c.2 lettere f e g)	
"Holding pura"	☐ Sì ☒ No
Società in house	☒ Sì ☐ No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	☐ Sì ☐ No
Esito della Ricognizione	☒ Mantenimento senza interventi ☐ Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	☐ Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società ☐ Cessione della partecipazione a titolo oneroso ☐ Cessione della partecipazione a titolo gratuito ☐ Messa in liquidazione della società ☐ Scioglimento della società ☐ Fusione della società per unione con altra società ☐ Fusione della società per incorporazione in altra società ☐ Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società tramite" ☐ Recesso della società

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Termine previsto per la razionalizzazione	--/--/----

Sebbene non presente nell'applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla base della decisione operata dall'Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta dell'opzione corrispondente nel campo "Esito della Ricognizione". Nel caso di interventi di razionalizzazione, descrivere le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione
Il mantenimento della Società è motivato dal fine espresso dal Socio Unico di migliorare la qualità e quantità dei servizi da essa offerti ispirandosi ai principi di economicità, efficienza, efficacia e razionalizzazione dell'azione socio-assistenziale.
Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

GESTIONE DOCUMENTI

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Identificativo provvedimento di ricognizione	Delibera di Consiglio Comunale
Data del provvedimento di ricognizione	28.09.2017
Provvedimento motivato di ricognizione	Relazione del Socio Unico allegata alla delibera del Consiglio Comunale.
Dichiarazione sull'adozione del piano operativo di razionalizzazione	☐ Sì ☐ No
Identificativo piano operativo	
Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)	--/--/----

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art.1, commi 611 e 612, L. n. 190/2014	Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.2017

CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello - Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784 comune.bisignano@mailcertificata.biz
amministrazione@comune.bisignano.cs.it

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI VIRTUOSI

RELAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014)

INTRODUZIONE GENERALE

1. Premessa

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico. L'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014.

Resta in ogni caso confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 prevede all'art. 20 la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", confermando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre n. 190, e all'art. 24 la "Revisione straordinaria delle partecipazioni".

2. Piano operativo e rendicontazione

L'art. 24 del citato Testo Unico, recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La

ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", devono quindi definire ed approvare, entro il 30 settembre 2017 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs n. 175/2016 nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il provvedimento contenente il piano è altresì pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

1. Finalità istituzionali

Il decreto legislativo n. 175 /2016 conferma i vincoli posti dalla normativa precedente e stabilisce il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

Sono espressamente esclusi dall'applicazione dei divieti: le partecipazioni "indirette" degli enti locali, le società quotate, le società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'ex art. 3, comma 25 del Codice Appalti nonché le società strumentali oggetto dell'art. 13 del d.l. n. 223/2006, c.d. Bersani (TAR Lazio, se. II ter, 6/11/2009 n. 10891).

2. Attuazione

Il Comune di Bisignano detiene unicamente una partecipazione totalitaria al capitale sociale della Società controllata, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile "BISIGNANO SERVIZI s.r.l." con socio unico (*società in house);*

Accertato che questo Ente allo stato attuale, non detiene direttamente ovvero indirettamente altre partecipazioni sociali, per cui non è necessario predisporre un programma dettagliato che contenga i tempi e le modalità per la dismissione delle società e partecipazioni dirette e indirette non in regola con la normativa vigente.

BISIGNANO SERVIZI S.R.L. CON SOCIO UNICO *Società in house providing*

La Società BISIGNANO SERVIZI S.R.L. con socio unico è partecipata dal Comune per il 100 % del capitale sociale.

Trattandosi di società erogatrice di servizi pubblici locali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi di interesse generale, tra cui il servizio di gestione di Case di Riposo per anziani, Case famiglia per disabili mentali, di istituti per la riabilitazione e di refettori e mense relative, comprese quelle scolastiche, l'assistenza anche domiciliare, ai portatori di handicap, agli anziani e alle persone portatrici di disagi fisici o mentali; il trasporto di malati, anziani e studenti;

Che pertanto, il quadro delle Società partecipate dal Comune di Bisignano –CS- è composto unicamente da:

- Partecipazioni dirette;
- Società "BISIGNANO SERVIZI S.R.L. con Socio unico "
- Capitale sociale € 10.000,00 interamente versato;
- Partecipazione 100%
- la partecipazione è conforme alle prescrizioni normative di settore così come confermato anche dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 28/11/2008 che ha indicato tra i servizi pubblici locali di interesse generale i servizi gestiti dalla predetta Società.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione **mantenere la partecipazione** nella Società in quanto indispensabile per l'erogazione dei servizi sopra descritti.

Negli ultimi tre esercizi la società non ha evidenziato perdite d'esercizio.

Il Comune non sostiene costi diversi dai corrispettivi dovuti per i servizi erogati e che comunque i corrispettivi pagati dal Comune alla Società "Bisignano Servizi" s.r.l. è effettuato quale trasferimento di risorse (contributo regionale e rette per la frequenza della Casa di Riposo e Casa Famiglia) per cui nessun onere è a carico del Bilancio Comunale.

Che la Società di cui sopra gestisce servizi pubblici locali che hanno ad oggetto, la produzione di beni e servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, per cui sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune così come previsto dall'art. 4 comma 1 del decreto legislativo n. 175 dell'08.09.2016, in quanto riconducibile a finalità istituzionali o finalità di interesse generale

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione nella Società al fine di migliorare la qualità e la quantità dei servizi da essa offerti, ispirandosi ai principi di economicità, efficienza, efficacia e razionalizzazione dell'azione socio-assistenziale.

Essendo la partecipazione societaria al 100% e che il Comune ne detiene il totale controllo concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

- Numero amministratori: uno;
- Compenso Amministratore Unico: € 18.000,00 annui netti
- Numero di dipendenti: 32
- Negli ultimi tre esercizi la società non ha evidenziato perdite d'esercizio.

I risultati di esercizio dell'ultimo triennio sono i seguenti:

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2014	2015	2016
+ €. 646,00	+ €. 1.019,00	+ €. 2.167,00

Che la Società "Bisignano Servizi" s.r.l. è stata costituita ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del D.Lgs n. 267/2000, i quali stabiliscono che l'erogazione dei servizi pubblici locali possa avvenire con conferimento della titolarità del servizio:

a) A società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la controllano.

Pertanto, il profilo della struttura societaria è stato articolato nel rispetto del controllo integrale da parte del Comune di Bisignano, con intensità pari a quello esercitato dal medesimo sui propri servizi e che la stessa assicura la massima semplificazione degli istituti di "governance" interna ed assoluto snellimento dei processi decisionali oltre ad economicità di gestione dei servizi affidati.

Infine, si ritiene che nel caso di specie, **la società è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali alla stessa affidati.**

Bisignano, lì 22 settembre 2017

IL SINDACO
Francesco Lo Giudice

14385 2 SET 2017

COMUNE DI BISIGNANO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 7 Data 21/9/2017 Prot. 14385	OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO" **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016: Ricognizione partecipazione possedute. Determinazioni.**

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di Settembre, alle ore 12:00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

****

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 06.03.2017, provvedimento del quale l'atto ricognitivo di cui all'oggetto costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate;
Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza,di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che..." *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).* ***È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.***"

Tenuto conto degli atti istruiti dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione, fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale espresse nella Relazione Tecnica, allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che, comunque, deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Dato atto che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 13 del 06.02.2017 ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per la gestione delle partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Secondo in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 239, c.1, lett. b, n. 3 del D.lgs 267/2000;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Eugenio TRIVERI

VERBALE DELLA DISCUSSIONE

Relaziona il Sindaco e dà lettura della relazione, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, do po aver premesso che l'Amministrazione ha deciso di confermare la partecipazione alla società Bisignano Servizi srl , perché realizza un servizio utile alla comunità e perché si vogliono salvaguardare i posti di lavoro in essere.
Il Presidente invita i Consiglieri ad intervenire.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Algieri per sapere con quale manifestazione d'interesse è stato nominato l'Amministratore Unico e come è stato deciso un compenso così alto, quasi vicino al massimo che si poteva dare. Preannuncia di astenersi dal votare e propone di rivedere il compenso dell'amministratore. Condivide la scelta di mantenere la partecipazione nella società, perché è un'azienda in cui lavorano dei cittadini.
Il Consigliere Fucile chiede la parola per sapere se c'è la possibilità di rivedere qualcosa su questo punto, perché la sua proposta è quella di alienare la società, che non vuol dire chiudere l'azienda. Sottolinea che dal trend storico non risulta produttiva per il Comune e vendendola si può migliorare la situazione di cassa del Comune. Dubita sulla veridicità dei bilanci della società considerato che nel piano di riequilibrio del Comune sono finiti 94.000,00 euro di debiti fuori bilancio. Ricorda che a seguito dei provvedimenti assunti nel 2016 dalla Regione Calabria, a partire dal 1 gennaio 2018 sarà a carico del Comune una quota della retta e quindi in bilancio ci sarà una voce di spesa per la Casa di Riposo. Conclude dicendo che questo porta con sé il rischio di una voragine nel bilancio comunale, per cui propone di liquidare la società partecipata ponendo come vincolo la salvaguardia dei posti di lavoro.
Il Consigliere Umile Bisignano chiede la parola e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, perché ricorda come era la Casa di Riposo quando è stata presa in carico dal Comune e come è diventata dopo. Chiede notizie sul decreto ingiuntivo avviato nei confronti della ditta che gestiva precedentemente la Casa di Riposo.
Il Sindaco interviene e fa presente che da un incontro avuto con i dipendenti della Casa di Riposo, è nata la decisione di mantenere la partecipazione. Rispetto alla nomina dell'Amministratore Unico vuole informare che nel dubbio di potenziali incompatibilità per i Consiglieri comunali, ha formulato un quesito all'ANAC nel mese di agosto e nominato il Dr. Littera che, è sembrata la persona più adatta per il ruolo da svolgere. Il compenso attribuito è pari al 70% dell'indennità di carica del Sindaco e non l'80% che è il massimo che si puo' attribuire. Al nuovo Amministratore ha richiesto la massima attenzione e cura e resta in attesa di vedere cosa farà. Conclude dicendo che insieme verranno valutati gli andamenti della Casa di Riposo.
Il Consigliere Fucile interviene per la dichiarazione di voto e preannuncia la sua astensione, perché fare dopo quello che si può fare prima può essere tardivo e generare responsabilità.
Il Consigliere Nicoletti interviene per la dichiarazione di voto e fa presente che siccome la richiesta di mantenere la Casa di Riposo è venuta dai dipendenti, non può che essere accolta. Consapevole delle responsabilità che l' Amministratore Unico ha, ritiene giusto il compenso attribuito e fra un anno si valuterà se la scelta è giusta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata con allegata scheda dei pareri, riportante il parere favorevole del settore interessato (Settore II) e del Settore I, la normativa in essa richiamata, e visti inoltre:
- il D. L/gs. n. 150/2009
- il D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;
- il D. L/gs. n. 33 del 14-03-2012;
- la legge n. 190 del 6-11-2012;
- il D. L/gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs 118/2011;
- la Legge nr. 232/2016 (Legge di Stabilità per il 2017);
- il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- D.L/gs. n. 165/01 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole dell'organo di Revisione;
Visto il verbale n. 2 del 22.09.2017 della Quinta Commissione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Consiglieri Fucile e Paterno), su n. n. 15 Consiglieri presenti e votanti, (assenti Consiglieri Pirillo e Algieri) espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

Di approvare , come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N.100- SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE N. 19/2017

Su proposta del Presidente del Consiglio, con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge e dal seguente esito voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Consiglieri Fucile e Paterno), su n. n. 15 Consiglieri presenti e votanti, (assenti Consiglieri Pirillo e Algieri), espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00;

Il Presidente del Consiglio
Avv.to Antonio AMMIRATA

Il Segretario generale verbalizzante
Dott.ssa Caterina Belcastro

OGGETTO: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N.100- SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE N. 19/2017**

Comune di Bisignano *(Provincia di Cosenza)* ***Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio - sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.*** ***N. Reg. Albo prot. n. _____*** ***Bisignano lì*** 5.10.2017 ***Il Responsabile del Settore Amministrativo*** ***Giuseppe Meringolo***	***Comune di Bisignano*** *(Provincia di Cosenza)* ***Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs.267/00:*** - ***Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D.lgs. 267/00*** - ***Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3)*** - ***D.lgs. 267/00*** ***Bisignano lì*** 5.10.2017 ***Il Responsabile del Settore Amministrativo*** ***Giuseppe Meringolo***